

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE n. 15

OGGETTO: modalità di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici nelle fasi antecedenti all'avviso di addebito.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 19.06.2012)

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 modificato dall'art. 17, comma 23 legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Visto l'articolo 1, comma 6 bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 22 maggio 2010, n. 73, che ha previsto il recupero coattivo mediante ruoli delle somme indebitamente erogate dall'INPS nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2011, la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS;

Il Segretario



Visto l'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che ha individuato i presupposti e condizioni per il recupero dei crediti derivanti da indebiti pensionistici mediante trattenuta diretta su pensioni;

Visto l'articolo 1, comma 6 ter del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 22 maggio 2010, n. 73, che ha previsto che *"L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo"*;

Vista la Determinazione presidenziale n. 434 del 28 novembre 2011 avente per oggetto *"Articolo 1, commi 6 bis e 6 ter della legge 25 marzo 2010, n. 40 di conversione del decreto legge 22 maggio 2010, n. 73: approvazione delle modalità di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici nelle fasi antecedenti all'avviso di addebito."*;

Rilevata la delicatezza del fenomeno in esame, che è aggravata principalmente dall'esiguità dei trattamenti pensionistici di cui sono titolari i soggetti più deboli della nostra società e che sono oggetto delle decurtazioni in esame;

Ritenuto necessario migliorare i contenuti della comunicazione istituzionale con l'utenza in materia di recupero degli indebiti pensionistici;

Ritenuto necessario rivedere le modalità di dilazione nei tempi di restituzione dell'indebitato, tenendo presente la condizione economica dell'interessato;

Considerata opportuna una revisione delle procedure dirette a posticipare il recupero dell'indebitato al termine del periodo utile alla presentazione di un eventuale ricorso, ovvero, in caso di presentazione dello stesso ricorso, a procedere al recupero soltanto dopo l'eventuale suo esito negativo;

Considerati i tempi previsti dagli organi di gestione dell'Istituto per la modifica delle attuali procedure e della relativa modulistica in materia;

Tenuto conto del doc. n. 66 SOST della Commissione Prestazioni avente per oggetto "Modalità di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici", che fa parte integrante della presente deliberazione,

Il Segretario



DELIBERA

di impegnare gli Organi di gestione dell'Istituto:

- ad adottare con immediatezza strumenti e modalità di comunicazione che rendano chiare e facilmente comprensibili dall'utenza le informazioni relative alle motivazioni che danno luogo alla ripetizione degli indebiti pensionistici;
- ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata a recuperare le somme pensionistiche indebitamente percepite non prima della scadenza del termine previsto per la presentazione di un eventuale ricorso, ovvero, in presenza di ricorso, a procedere al recupero soltanto dopo l'eventuale esito negativo dello stesso;

Visto:

IL SEGRETARIO

(M. P. Santopinto)

M. P. Santopinto

Visto:

IL PRESIDENTE

(G. Abbadessa)

G. Abbadessa

N° . . 66 / sost.

**CONSIGLIO DI INDIRIZZO
E VIGILANZA**

Commissione Prestazioni

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Modalità di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici.

SOMMARIO	
PREMESSA	p.1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	p.1
MODALITA DI GESTIONE DEGLI INDEBITI PENSIONISTICI	P.2
CONCLUSIONI	P.3

PREMESSA

La Commissione Prestazioni, a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai patronati e da alcuni comitati provinciali, ha chiesto di essere informata sull'emergere di un fenomeno preoccupante relativo all'inoltro da parte dell'Istituto di numerose lettere ai pensionati, con le quali venivano comunicate decurtazioni ai trattamenti pensionistici in essere, a seguito di non meglio definiti indebiti. Il Direttore Centrale delle Pensioni, intervenuto a tal fine alla seduta del 17 aprile 2012, ha fornito le informazioni richieste.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli indebiti pensionistici sono oggetto di una disciplina derogatoria, sia delle norme generali in materia di ripetibilità di cui all'art. 2033 del codice civile, sia in materia di modalità di recupero.

L'art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha introdotto alcune novità in merito al recupero degli indebiti al fine di potenziare

l'attività di riscossione, stabilendo in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata.

L'avviso di cui trattasi viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

Il dl n. 40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010 ha previsto che "l'Inps provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo".

MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INDEBITI PENSIONISTICI

In data 28 novembre 2011 il Presidente Mastrapasqua ha emanato la determinazione n.434 che disciplina i criteri di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e i criteri generali di gestione dei crediti derivanti da indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario.

La citata determinazione, in particolare, disciplina l'accertamento dell'indebitto, definendo i contenuti della comunicazione da inoltrare all'interessato.

Indica le modalità con le quali l'Istituto procede al recupero diretto dell'indebitto, che può avvenire mediante compensazione di arretrati, mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche o assistenziali, sulla base di un piano di recupero modulabile entro limiti temporali definiti, o anche mediante rimesse in denaro quando il debitore non sia titolare di crediti verso l'Istituto che possano dar luogo a compensazione, sia titolare di prestazioni assistenziali che non consentono la trattenuta diretta, sia titolare esclusivamente di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che non superino il trattamento minimo.

La citata determinazione dispone inoltre che in caso di crediti derivanti da indebiti per rate di pensione riscosse dopo la morte del beneficiario, la restituzione delle

somme deve essere effettuata mediante rimessa in denaro dell'intero importo dovuto.

Il Direttore Centrale ha riferito che, allo scopo di dare completa e sollecita attuazione alle citate disposizioni, è stato costituito un team che, intervenendo nell'immediato sulle pratiche relative alla ripetizione di indebiti relativi agli anni fino al 2010, ha modificato i testi di tutte le lettere destinate agli interessati per renderle più comprensibili e chiare con particolare riferimento alle causali che hanno determinato l'indebito.

Sempre con riferimento alle pratiche già avviate, il gruppo sta anche lavorando alla migliore illustrazione delle causali e delle modalità di calcolo, per facilitare il compito dei patronati.

Inoltre gli uffici preposti, d'intesa con la DCSIT, stanno elaborando un nuovo modulo, il TE08IND, che sarà valido soltanto per i nuovi indebiti e verrà inviato unitamente alla lettera.

Da un punto di vista procedurale (nell'immediato), è prevista la pubblicazione di un messaggio in attesa dell'adeguamento delle procedure finalizzato all'ampliamento dei termini di rateizzazione fino a 120 rate.

I tempi previsti dalla Tecnostruttura per l'attuazione delle citate modifiche procedurali e informative sono di circa due mesi.

CONCLUSIONI

La Commissione, nel premettere l'ineludibile necessità di una tempestiva e corretta ripetizione degli indebiti, nel rispetto della applicazione della legge, segnala la delicatezza del fenomeno in esame che è aggravata principalmente dall'esiguità dei trattamenti pensionistici di cui sono titolari i soggetti più deboli della nostra società e che sono oggetto delle decurtazioni di cui alla determina.

Va evidenziato in primo luogo che il CIV non ha potuto valutare la portata delle decisioni dell'Istituto in quanto è venuto soltanto di recente a conoscenza della determinazione del Presidente e che, a tutt'oggi, manca un'informazione completa sulla consistenza numerica e finanziaria del fenomeno.

Dall'esame degli elementi forniti si deve dedurre che le comunicazioni inviate all'utenza sono state quanto meno incomplete in merito alle motivazioni ed alle cause dell'indebito determinatosi.

Emerge quindi la necessità di adeguare al meglio i contenuti della comunicazione con l'utenza, nonché di rivedere le modalità di dilazione nei tempi di restituzione dell'indebito, tenendo presente la condizione economica dell'interessato.

Risulta altrettanto necessario modificare le vigenti procedure in merito alle modalità ed ai tempi di riscossione, quali ad esempio lo spostamento del recupero dell'indebitato al termine del periodo utile alla proposizione di un eventuale ricorso, ovvero, in caso di presentazione del ricorso a procedere al recupero soltanto dopo l'eventuale esito negativo dello stesso.

Rome, INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 19 GIU. 2012

Il Segretario